



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO

Dec. 29/20

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

rilevato che l'emanazione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*. (20G00034) (GU n.70 del 17-3-2020), ha modificato radicalmente il quadro normativo di cui al decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, abrogando espressamente (art. 83 comma 22) gli articoli 1 e 2 del DL 11/2020, dettando una nuova disciplina la quale, contrariamente a quanto in precedenza stabilito, espressamente richiama la fase delle indagini preliminari e pertanto riguarda, direttamente, l'attività del Pubblico Ministero;

rilevato altresì che il predetto decreto consente ai capi degli uffici giudiziari, tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020:

- di adottare misure atte a limitare l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendolo comunque alle persone che devono svolgervi attività urgenti;
- di limitare, sentito il dirigente amministrativo, l'orario di apertura al pubblico degli Uffici anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della l. 23 ottobre 1960, n. 1196;
- di regolamentare l'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché ad adottare ogni misura necessaria ad evitare forme di assembramento;

vista la Direttiva trasmessa con nota n. 52290.U del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi ;

considerato, altresì, che già con decreto n. 22/2020, sono stati individuati i servizi essenziali da assicurarsi durante il periodo di sospensione delle attività e si è determinato il numero minimo del personale che dovrà presidiare ciascuno di essi;

rilevato, infine, che il Dirigente Amministrativo, a far data dalla adozione del citato decreto, ha provveduto a pianificare il godimento dei congedi e delle ferie non ancora godute dal personale, venendo demandato ad organizzare forme di lavoro agile di cui agli artt. 18 – 23 l. 81/2017, così come successivamente stabilito in via tassativa dall'art. 87 d.l. 18/2020;

considerato, infine, che lo stesso art. 18 d.l. 18/2020 impone la massima restrizione della presenza di personale in Ufficio, per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono espressamente la presenza sul luogo di lavoro;

d i s p o n e

che, con riferimento al periodo 9 marzo – 15 aprile, i Sostituti Procuratori tengano presenti, nello svolgimento delle proprie attività professionali, i seguenti criteri di indirizzo:

a) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali

Si intendono, pertanto, sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per:

- la fase delle indagini preliminari;
- l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
- la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;
- le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Di conseguenza:

- sono sospesi i termini per il deposito ex art. 415 *-bis* c.p.p.;
- sono sospesi i termini per la notifica del decreto di giudizio immediato ed i termini di cui agli artt. 453 c.p.p.
- è sospeso il termine per la proposizione di opposizione al decreto penale;
- sono sospesi i termini di cui all'art. 408, comma 3 c.p.p.
- sono sospesi i termini per la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
- è sospeso il termine per la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

b) sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale (termini di fase e termini di durata massima delle misure diverse da quelle cautelari).

c) i termini di cui ai punti a) e b), peraltro, decorrono regolarmente, non operando la sospensione del procedimento:

- nei procedimenti in cui i termini massimi di custodia cautelare scadano durante il periodo di sospensione (9 marzo – 15 aprile);
- nei procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, quando (qualsiasi) indagato o il suo difensore chiedano che si proceda;
- nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione, quando (qualsiasi) proposto o il suo difensore chiedano che si proceda;
- nei procedimenti urgenti, sotto il solo profilo della indifferibile necessità di assumere le prove indicate nell'art. 392 c.p.p. (testimonianza, quando vi è fondato motivo di ritenere che persona da sentire non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento o quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere questa sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altre utilità affinché non deponga o deponga il falso; esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri; esame delle persone imputate/indagate per un reato connesso o collegato e dei testimoni di giustizia; confronto tra persone che al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, negli stessi casi in cui è prevista la possibilità di assunzione della testimonianza; perizia o esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; individuazione personale, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento). In quest'ultimo caso, peraltro, che prescinde da una richiesta del difensore o della persona sottoposta ad indagini, la dichiarazione di urgenza va chiesta al giudice per le indagini preliminari.

d) non sono altresì sospesi i termini al cui superamento la legge fa conseguire *automaticamente* l'inefficacia del provvedimento ovvero quelli per i quali sussistano esigenze di rispetto del diritto alla libertà personale, e pertanto:

- i termini di durata delle autorizzazioni a svolgere intercettazioni;
 - i termini di cui all'art. 27 c.p.p.;
 - i termini di cui all'art. 355 c.p.p.;
 - i termini di cui all'art. 321, comma 3 -bis c.p.p.;
 - i termini per i pareri in ordine alle istanze *de libertate*;
 - i termini di cui all'art. 309, comma 5 (invio atti al Tribunale per il riesame);
- e) quanto alle udienze, non sono sospese:

- le udienze di convalida dell'arresto o del fermo;
- le udienze relative ai procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini massimi di custodia cautelare, di cui all'art. 304 c.p.p.;
- le udienze relative ai procedimenti nei quali sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- le udienze relative ai procedimenti nei quali sono applicate misure cautelari o di sicurezza, quando (qualsiasi) imputato o il suo difensore chiedono che si proceda;
- le udienze relative ai procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione, quando (qualsiasi) proposto o il suo difensore chiedono che si proceda;
- le udienze innanzi al Tribunale di sorveglianza, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51 *-ter* della l. 354/1975, e sempre che il detenuto o il suo difensore chiedano che si proceda.
- le udienze di incidente probatorio, che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili; in questo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice, su richiesta di parte.

f) che conseguentemente i Magistrati dell'Ufficio si asterranno dall'inoltrare all'Ufficio del giudice per le indagini preliminari o al Tribunale di Salerno richieste che non riguardino atti urgenti, con eccezione di quelle precisate alla lett. c), salvo che per quanto concerne le richieste di archiviazione nei procedimenti a carico di Magistrati (nelle ipotesi in cui non sia stata fatta stata richiesta di informazione in caso di archiviazione), stante per questi ultimi ragioni di urgenza correlate alla necessità di rispondere alle richieste di informazioni degli Organi titolari del potere di vigilanza e disciplinare;

g) che i Magistrati dell'Ufficio interloquiscano con i Procuratori Aggiunti e questi con il Procuratore della Repubblica prima di dare eventuale esecuzione ad ordinanze cautelari emesse nel periodo di sospensione, stante la necessità di coordinare gli adempimenti conseguenti in relazione alle risorse disponibili della polizia giudiziaria e dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari;

d i s p o n e

altresi, quanto agli ulteriori aspetti disciplinati dai provvedimenti normativi richiamati in epigrafe:

h) che, quanto al personale amministrativo, ferma restando la vigenza del decreto n. 22/2020, per tutto quanto non incompatibile con il presente provvedimento, la consistenza dei vari presidi già in tale provvedimento individuati sia così rideterminata:

- Segreteria Procuratore – Segreterie Aggiunti – Segreteria DDA – Affari Civili: 3 unità;
- Uffici Amministrativi: Segreteria Dirigente – Ufficio Personale – Contabilità - Consegnatario – Economato – Spese di giustizia – Funzionario delegato: 3 unità;
- Area Penale: Ricezione Atti – Registro Generale – USPD – GDP - Corrispondenza - Tiap copie – UCI – Casellario: 5 unità;
- Segreterie PM di turno Procura Ordinaria e DDA e disponibili penali: 4 unità;
- Dibattimento: 2 unità;
- Esecuzione: 1 unità;
- Conducenti automezzi e ausiliari: 2 + 2 unità.

Per le unità di personale amministrativo eccedenti, il Dirigente Amministrativo provvederà a pianificare il godimento dei congedi e delle ferie non ancora godute, organizzando forme di lavoro agile di cui agli artt. 18 – 23 l. 81/2017, così come stabilito in via tassativa dall'art. 87 d.l. 18/2020, garantendo la presenza in Ufficio almeno un giorno alla settimana.

f) che, quanto alla affluenza del pubblico, essa avvenga previa prenotazione da effettuarsi al n. 089/5646446 (presidiato dalle ore 9:00 alle 13:30) ovvero, via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica ricezione.atti.procura.salerno@giustizia.it (tale indirizzo di posta elettronica sarà sempre presidiato, anche in modalità agile);

g) che, quanto alla polizia giudiziaria, i Responsabili delle Aliquote della Sezione adottino i provvedimenti necessari a ridurre la presenza del personale in servizio, garantendo a questa Procura la presenza di n. 4 unità per ciascuno dei plessi in cui è attualmente articolata la Procura della Repubblica, oltre a ulteriori 2 unità per la Banca Dati. Il restante personale viene posto a disposizione delle varie Aliquote della Sezione di P.G. i cui comandanti predisporranno la sua collocazione in ferie, congedo o in lavoro agile.

Restano in vigore, per quanto non espressamente disciplinato, le disposizioni di cui al decreto n. 22/2020.

Si dia comunicazione del presente provvedimento ai Magistrati dell'Ufficio, al Dirigente Amministrativo, alle organizzazioni sindacali, alla R.S.U., al R.L.S. al R.S.P.P., ai Vice Procuratori Onorari, al Prefetto di Salerno, al Questore di Salerno, al Comandante Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Salerno, al Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Salerno, ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria della Procura di Salerno, al Provveditore Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, al Presidente del Tribunale per i Minorenni, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per il Minorenni, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della

Repubblica di Nocera Inferiore e di Vallo della Lucania, al Presidente del C.O.A. di Salerno, di Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, nonché al Presidente della Camera Penale di Salerno.

Si provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale della Procura della Repubblica di Salerno.

Si trasmetta in copia al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello, al Presidente della Corte d'appello e della Conferenza Permanente, al Procuratore Generale presso la Corte d'appello.

Salerno, il 24 MAR. 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Borrelli